

I. DISPOSIZIONI GENERALI

MINISTERO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

8716 *Regio decreto 444/2024 del 30 aprile che disciplina i requisiti per la considerazione come utenti di particolare rilevanza dei servizi di piattaforma per la condivisione di video in attuazione dell'articolo 94 della legge generale 13/2022 del 7 luglio 2022 sulla comunicazione audiovisiva.*

I

L'adozione della legge generale 13/2022, del 7 luglio 2022, sulla comunicazione audiovisiva ha portato al recepimento nel diritto spagnolo della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi.

Sulla base della summenzionata direttiva, la legge 13/2022 del 7 luglio è stata istituita con l'obiettivo di adottare un quadro giuridico aggiornato in linea con l'evoluzione che il mercato audiovisivo ha subito negli ultimi anni e che consente di trovare un equilibrio tra l'accesso ai contenuti, la tutela degli utenti e la concorrenza tra i diversi fornitori sul mercato, mediante l'inclusione, in condizioni di parità, di tutti gli attori in competizione per lo stesso pubblico.

II

Il conseguimento di tale obiettivo ha portato all'inclusione dei fornitori del servizio di piattaforma per la condivisione di video nell'ambito di applicazione della direttiva, data la crescente importanza che essi hanno acquisito nella produzione e nella diffusione di contenuti audiovisivi e comunicazioni commerciali audiovisive. A tali servizi si collegano media o servizi di social media la cui funzionalità essenziale consente la condivisione di video, poiché sono diventati un mezzo significativo per condividere informazioni, intrattenere ed educare, in particolare attraverso l'accesso a programmi e video generati dagli utenti.

A tale riguardo, la legge 13/2022, del 7 luglio 2022, conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, inserisce, rispettivamente, all'articolo 2, punti 13 e 17, una definizione del servizio di piattaforma per la condivisione di video e del relativo fornitore. Allo stesso modo, la legge dedica il titolo V alla regolamentazione dei fornitori del servizio di piattaforma per la condivisione di video istituendo una serie di obblighi volti a garantire la protezione dei loro utenti in generale e, in particolare, dei minori, contro determinati contenuti audiovisivi e comunicazioni commerciali audiovisive.

In particolare, l'articolo 88 della legge 13/2022, del 7 luglio 2022, impone ai fornitori del servizio di piattaforma per la condivisione di video l'obbligo di adottare misure per proteggere i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale. D'altra parte, tali fornitori devono adottare misure volte a proteggere il pubblico dai programmi, dai video generati dagli utenti e dalle comunicazioni commerciali audiovisive che non rispettano l'articolo 4, paragrafi 2 e 4, della legge 13/2022, del 7 luglio 2022. Le misure di protezione di cui sopra sono contenute negli articoli 89, 90 e 91.

Gli obblighi di cui sopra si applicano anche ai media o ai servizi di social media nella

misura in cui possono essere disciplinati dalla definizione di "servizio di piattaforma per la condivisione di video". Uno dei principali contenuti audiovisivi offerti da questi servizi sono i video generati dagli utenti e caricati sulla piattaforma da tali utenti o da altri. All'interno dell'insieme degli utenti di questi servizi spicca una determinata categoria, costituita da coloro che generalmente sono indicati come "vlogger", "influencer" o "creatori di contenuti", che sono particolarmente rilevanti nel mercato audiovisivo dal punto di vista del consumo e degli investimenti pubblicitari, in particolare tra il pubblico più giovane.

L'emergere e il consolidamento di questi nuovi agenti richiede quindi un quadro giuridico che rifletta i progressi del mercato e che consenta di raggiungere un equilibrio nell'ecosistema audiovisivo in cui tutti i suoi agenti siano soggetti a norme analoghe. Poiché gli "influencer" svolgono la loro attività in concorrenza con altri operatori del mercato audiovisivo e pubblicitario e presentano determinate caratteristiche simili a quelle dei fornitori di servizi di media audiovisivi, è opportuno applicare loro un insieme di obblighi paragonabili agli obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi.

I progressi nell'equiparazione tra gli "influencer" e gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi rispondono alla necessità di garantire il rispetto dei principi fondamentali della comunicazione audiovisiva e la protezione del pubblico in generale, in particolare dei minori, da contenuti audiovisivi dannosi e comunicazioni commerciali.

III

Per quanto riguarda gli "influencer", la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, non li ha espressamente inclusi nel proprio ambito di applicazione, lasciando gli Stati membri liberi di disciplinarli. A tal riguardo, essa fa un solo riferimento al considerando 3 che recita come segue: i canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti su una piattaforma per la condivisione di video caratterizzata dall'assenza di responsabilità editoriale". Dal loro canto, il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA) ha pubblicato svariate relazioni sulla possibilità di attribuire ai "vlogger" lo status di fornitori di servizi di media audiovisivi e sui criteri da seguire per la regolamentazione della loro attività.

A tale riguardo, alcuni Stati membri hanno delineato il proprio regime giuridico sugli "influencer" nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali. Sebbene i vari regolamenti si siano allontanati, nella maggior parte dei casi, dal principio di considerare gli "influencer" come una tipologia di fornitori di servizi di media audiovisivi, tali regolamenti non presentano omogeneità in termini di criteri specifici per la considerazione di questi ultimi e gli obblighi a loro applicabili.

Consapevole della crescente influenza di tali soggetti sul mercato audiovisivo e pubblicitario spagnolo, europeo e internazionale in generale, il legislatore spagnolo ha inoltre scelto di disciplinare, al di là delle disposizioni imperative della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, il ruolo degli "influencer" di cui all'articolo 94 della legge 13/2022, del 7 luglio 2022, che esso definisce come "utenti di particolare rilevanza che utilizzano servizi di piattaforma per la condivisione di video".

Il modello spagnolo si basa sull'assimilazione degli utenti di particolare rilevanza come un particolare tipo di fornitori di servizi di media audiovisivi. Tuttavia, data la natura del servizio e le sue caratteristiche nuove e innovative, essi non sono pienamente assimilati ad altri fornitori di servizi di media audiovisivi, né sono ad essi applicabili tutti i loro obblighi.

Pertanto, l'articolo 94, paragrafo 1, della legge 13/2022, del 7 luglio 2022, considera gli utenti di particolare rilevanza come fornitori di servizi di media audiovisivi ai fini del rispetto dei principi generali della fornitura del servizio di piattaforma per la condivisione di video di cui all'articolo 86 della suddetta legge e del rispetto degli obblighi in materia di protezione dei minori e delle comunicazioni commerciali audiovisive, enunciati rispettivamente all'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e alle sezioni 1 e 2 del titolo VI, capo IV, della suddetta legge.

Da un lato, l'articolo 94, paragrafo 3, della legge 13/2022, del 7 luglio 2022, contiene un elenco di soggetti esclusi dall'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 94, paragrafo 1, mentre l'articolo 94, paragrafo 4, stabilisce l'obbligo per gli utenti di particolare rilevanza di iscriversi all'albo statale previsto dall'articolo 39 della suddetta legge.

Dall'altro lato, l'articolo 94, paragrafo 2, della legge 13/2022, del 7 luglio 2022, stabilisce i requisiti per i casi in cui gli utenti dei servizi di piattaforma per la condivisione di video sono considerati "utenti di particolare rilevanza". La definizione di tali requisiti è stata effettuata tenendo conto delle raccomandazioni contenute nelle relazioni ERGA, in quanto soddisfano i criteri che consentono di assimilarli ai fornitori di servizi di media audiovisivi.

Di tali requisiti, la lettera a) fa riferimento al "reddito significativo" che gli utenti di particolare rilevanza devono guadagnare nello svolgimento delle loro attività nell'ambito dei servizi di piattaforma per la condivisione di video. La lettera c), inoltre, riguarda gli utenti del pubblico di particolare rilevanza che devono raggiungere in virtù delle loro attività nell'ambito di tali servizi.

I requisiti di cui all'articolo 94, paragrafo 2, lettere a) e c), non sono stabiliti nella disposizione citata. A tale riguardo, la settima disposizione finale della legge 13/2022, del 7 luglio 2022, fa riferimento alle disposizioni necessarie per lo sviluppo e l'applicazione dell'articolo 94. Infatti, l'entrata in vigore del presente articolo è subordinata all'adozione dei regolamenti che specificano tali requisiti, ai sensi del quarto paragrafo della nona disposizione finale della legge 13/2022, del 7 luglio 2022.

Pertanto, ai sensi della settima disposizione finale della legge 13/2022, del 7 luglio 2022, il presente regio decreto è redatto al fine di specificare i requisiti di cui all'articolo 94, paragrafo 2, lettere a) e c), la cui adozione comporta l'entrata in vigore dell'articolo 94.

IV

Per quanto riguarda la sua struttura, il regio decreto è composto da quattro articoli strutturati in due capitoli, una disposizione aggiuntiva e tre disposizioni finali.

Il capitolo I contiene l'oggetto e l'ambito di applicazione del regio decreto. Il capitolo II specifica i requisiti significativi in materia di reddito e di audizione di cui, rispettivamente, all'articolo 94, paragrafo 2, lettere a) e c), della legge 13/2022, del 7 luglio 2022.

Inoltre, e in conformità alle disposizioni dell'articolo 129 della legge 39/2015, del 1° ottobre 2015, il presente regio decreto è stato redatto nel rispetto dei principi di necessità, effettività, proporzionalità, certezza del diritto, trasparenza ed efficienza.

In primo luogo, i principi di necessità e di efficacia sono rispettati, nella misura in cui l'iniziativa normativa mira a garantire l'equilibrio del mercato audiovisivo definendo una specifica categoria di utenti di servizi di condivisione video attraverso una piattaforma tenuta a rispettare gli obblighi essenziali per la protezione del pubblico in generale, e dei minori in particolare, da contenuti audiovisivi e comunicazioni commerciali audiovisive che sono dannosi o vietati dalla legge 13/2022, del 7 luglio 2022. Allo stesso modo, il regolamento mediante regio decreto è lo strumento appropriato per garantire una regolamentazione completa e coerente dei requisiti.

Per quanto riguarda il principio della certezza del diritto, il regio decreto è coerente con il resto dell'ordinamento giuridico nazionale costituendo, insieme alla legge 13/2022, del 7 luglio 2022, un quadro normativo stabile, prevedibile, integrato e chiaro affinché un utente possa essere considerato un utente di particolare rilevanza, nonché relativo agli

obblighi che tale status comporta quando si è soggetti all'ambito di applicazione del regolamento.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, i regolamenti contengono le norme necessarie per conseguire gli obiettivi che giustificano la loro adozione, in quanto si limitano rigorosamente a disciplinare i requisiti che, in quanto requisiti giuridici, richiedono uno sviluppo normativo. La realizzazione di tali requisiti è sempre stata guidata dallo studio meticoloso dei dati pubblicati da siti web specialistici sui numeri relativi alle entrate e al pubblico degli "influencer" più famosi che operano in Spagna, sul mercato sia audiovisivo che pubblicitario, che possono essere paragonati a quello di altri fornitori di servizi di media audiovisivi.

Per quanto riguarda il principio di trasparenza, la relazione definisce in modo chiaro e preciso gli obiettivi perseguiti da questa iniziativa normativa e la sua giustificazione. Con decisione del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2023 è stato convenuto che il progetto di regio decreto dovrebbe essere trattato con urgenza a causa di una circostanza eccezionale, come previsto dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della legge n. 50/1997, del 27 novembre 1997, sul governo. Di conseguenza, la procedura di consultazione pubblica di cui all'articolo 26, paragrafo 2, e 27, paragrafo 2, lettera b) della legge n. 50/1997, del 27 novembre 1997, è stata ignorata.

Si è tenuta un'audizione pubblica per il settore audiovisivo e per le comunità autonome, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 6, e dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera b), della legge n. 50/1997, del 27 novembre 1997, al fine di permettere loro di conoscere il contenuto del progetto di regolamento, di dare il loro contributo e, in ultima analisi, di migliorare il presente regio decreto. Inoltre la commissione nazionale per i mercati e la concorrenza, l'Agenzia spagnola per la protezione dei dati e il Consiglio dei consumatori e degli utenti hanno ricevuto una relazione.

Sebbene il trattamento urgente abbia comportato l'omissione della procedura di consultazione pubblica, i destinatari del regolamento hanno potuto partecipare alla stesura della stessa attraverso la procedura di audizione pubblica.

Per quanto riguarda il principio di efficienza, il presente regio decreto non crea alcun nuovo onere amministrativo per le persone interessate dal regolamento. Sebbene il rispetto dei requisiti relativi alle entrate significative e all'audizione comporti l'obbligo di registrarsi nel registro dello Stato di cui all'articolo 39, paragrafo 2, lettera g), della legge 13/2022, del 7 luglio 2022, tale onere amministrativo è già stato contemplato e debitamente valutato nella relazione di analisi dell'impatto normativo corrispondente al regio decreto 1138/2023, del 19 dicembre 2023, che disciplina il registro statale dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e dei fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi e la procedura di comunicazione preventiva di avvio dell'attività.

Nel corso della procedura di elaborazione del presente regio decreto è stata richiesta una relazione ai servizi ministeriali i cui poteri sono stati considerati interessati dal regolamento, nonché il parere obbligatorio del Consiglio di Stato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafi 5, 7 e 9 della legge 27 novembre 1997, n. 50/1997.

Il regio decreto è stato soggetto alla procedura prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, nonché alle disposizioni del regio decreto 1337/1999, del 31 luglio 1999, che disciplina la fornitura di informazioni nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

Il regio decreto è emanato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 149, paragrafo 1, comma 21, che assegna allo Stato giurisdizione esclusiva in materia di telecomunicazioni, l'autorizzazione allo sviluppo normativo della legge 13/2022, del 7 luglio 2022.

In virtù di ciò, su proposta del ministro della Trasformazione digitale e della funzione pubblica, d'intesa con il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri nella sessione del 30 aprile 2024,

SI DECRETA QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1. *Finalità.*

Il presente regio decreto è inteso a specificare i requisiti di cui all'articolo 94, paragrafo 2, lettere a) e c), della legge generale 13/2022, del 7 luglio 2022, sulla comunicazione audiovisiva, in relazione al fatto di essere considerato un utente di particolare rilevanza che utilizza servizi di piattaforme per la condivisione di video.

Articolo 2. *Ambito di applicazione.*

1. Il presente regio decreto si applica agli utenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, dei servizi di piattaforma per la condivisione di video e che contemporaneamente soddisfano i requisiti di cui all'articolo 94, paragrafo 2, della legge 13/2022, del 7 luglio 2022. I requisiti di cui alle lettere a) e c) di tale disposizione sono specificati rispettivamente agli articoli 3 e 4 del capitolo II.

2. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 3, della legge 13/2022, del 7 luglio 2022, il presente regio decreto non si applica ai soggetti elencati in detta disposizione alle condizioni ivi stabilite.

Analogamente, non si applica ai fornitori di servizi di media audiovisivi iscritti nella prima sezione del registro statale dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e dei fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi; conformemente alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regio decreto n. 1138/2023, del 19 dicembre 2023, per quanto riguarda i programmi, i contenuti audiovisivi e/o i relativi estratti che sono messi a disposizione del pubblico nei servizi di piattaforma per la condivisione di video.

CAPITOLO II

Requisiti significativi in termini di entrate e di pubblico

Articolo 3. *Entrate significative.*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 94, paragrafo 2, lettera a), della legge 13/2022, del 7 luglio 2022, le entrate significative sono considerati redditi lordi percepiti nell'anno civile precedente, pari o superiori a 300 000 EUR, derivanti esclusivamente dall'attività degli utenti in tutti i servizi di piattaforma di condivisione video da essi impiegati.

2. Le entrate ammissibili alla determinazione del reddito significativo sono le seguenti:

a) le entrate ottenute dalla remunerazione sia in denaro che in natura derivanti dalla commercializzazione, la vendita o l'organizzazione di comunicazioni commerciali audiovisive che accompagnano o sono inserite nel contenuto audiovisivo per il quale gli utenti dei servizi di piattaforma per la condivisione di video sono ritenuti responsabili;

b) le entrate percepite dagli utenti dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video a seguito della loro attività in tali servizi;

c) le entrate percepite dall'attività degli utenti da commissioni e pagamenti corrisposti dal loro pubblico per i servizi di piattaforma per la condivisione di video;

d) le entrate derivanti da benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti, indipendentemente dal nome e dalla natura, connessi all'attività degli utenti sui servizi di piattaforma per la condivisione di video;

e) altre entrate ottenute dall'attività degli utenti sui servizi di piattaforma per la

condivisione di video non previsti ai punti precedenti del presente paragrafo.

Articolo 4. *Pubblico significativo.*

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera c), della legge 13/2022, del 7 luglio 2022, un servizio di responsabilità di un utente è considerato destinato a una parte significativa del pubblico e può avere un impatto chiaro su di esso quando soddisfa, cumulativamente, i seguenti requisiti:

a) il servizio raggiunge, ad un certo punto dell'anno civile precedente, un numero di follower pari o superiore a 1 000 000 su un unico servizio di piattaforma per la condivisione di video; oppure, un numero di follower pari o superiore a 2 000 000 in totale, tenendo conto di tutti i servizi di piattaforma per la condivisione di video su cui l'utente svolge la propria attività;

b) in tutti i servizi di piattaforma per la condivisione di video su cui l'utente svolge la propria attività, nell'anno civile precedente sono stati pubblicati o condivisi un numero di video pari o superiore a 24, indipendentemente dalla loro durata.

Disposizione aggiuntiva unica. *Registrazione degli utenti di particolare rilevanza nel Registro statale dei fornitori di servizi di media audiovisivi, dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e dei fornitori di servizi di aggregazione di servizi di media audiovisivi.*

Conformemente al paragrafo 2 della prima disposizione transitoria del regio decreto 1138/2023 del 19 dicembre 2023 gli utenti di servizi di piattaforma per la condivisione di video che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 dispongono di un termine di due mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regio decreto per presentare la domanda di iscrizione nel registro statale di cui all'articolo 39 della legge 13/2022 del 7 luglio 2022.

Prima disposizione finale. *Titolo di competenza*

Il presente regio decreto è emanato sulla base della competenza esclusiva dello Stato in materia di telecomunicazioni conferitagli dall'articolo 149, paragrafo 1, punto 21 della Costituzione spagnola.

Seconda disposizione finale. *Competenze di sviluppo.*

Il responsabile del ministero della Trasformazione digitale e della funzione pubblica può emanare le disposizioni per lo sviluppo, l'applicazione e l'esecuzione del presente regio decreto.

Terza disposizione finale. *Entrata in vigore.*

Il presente regio decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Madrid, 30 aprile 2024.

FELIPE R.

Il ministro della Trasformazione digitale e della funzione pubblica,
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ BELMONTE

